

Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la CRUI

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 febbraio 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 62/2024 – Verb. 494

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

CONSIDERATO che, attraverso il suo operato, la CRUI da oltre 10 anni consente per le Istituzioni, in alcuni processi di approvvigionamento, la semplificazione delle procedure di acquisto e il raggiungimento di economie nella gestione dei servizi informatici, rafforzando la posizione contrattuale delle Università e degli Enti aderenti;

CONSIDERATO che la CRUI, infatti, sin dal 2006, ha operato un coordinamento tra tutte le Università italiane sul tema dell’accesso alle risorse elettroniche, istituendo a tal fine il Gruppo CARE (Gruppo di Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche), il quale organizza e cura le negoziazioni con gli editori e/o produttori di “risorse elettroniche” ed ha il compito di:

- favorire il raggiungimento di economie nell’acquisto e nella gestione delle risorse elettroniche;

- migliorare le clausole contrattuali e la sicurezza nell'accesso e nella conservazione;
- rafforzare la posizione contrattuale degli Atenei e del sistema ricerca italiano a fronte dell'oligopolio rappresentato dagli editori internazionali;
- facilitare la collaborazione con gli altri sistemi universitari e di ricerca a livello europeo e mondiale;

CONSIDERATO che, sulla base di tale mandato CARE sin dal 2018 ha aperto la possibilità di aderire anche agli Enti Pubblici di Ricerca - EPR nazionali;

CONSIDERATO che ha già in precedenza aderito all'Accordo 2021-2023 con la CRUI, conferendole la delega a negoziare e stipulare i contratti di interesse CNR per l'accesso alle risorse elettroniche di materiale bibliografico con i grandi editori scientifici internazionali;

CONSIDERATO che l'adesione degli EPR italiani e del CNR in particolare a CARE – CRUI, ha permesso di rafforzare significativamente il potere negoziale di quest'ultima, ottenendo condizioni generali di accesso ed economiche di sicuro vantaggio e uniformando di fatto queste condizioni per tutto il comparto ricerca italiano;

CONSIDERATO che l'adesione del CNR nasce anche da un'altra importante considerazione: proprio dal 2018, hanno iniziato ad affermarsi i cosiddetti “contratti trasformativi” che comprendono, oltre alla normale quota per l'accesso alla lettura degli articoli, anche una quota per permettere la pubblicazione in Open Access di articoli da parte di corresponding author italiani a condizioni particolarmente vantaggiose;

CONSIDERATO che la manifestazione di interesse e la successiva adesione del CNR all'Accordo con CRUI ha portato un beneficio economico ad entrambi in quanto poter negoziare anche a nome del più grande ente di ricerca italiano, che aveva contratti con gli editori di circa 4 milioni di euro, è stato un importante punto di forza nelle negoziazioni;

CONSIDERATO che in questo primo triennio di collaborazione con CARE – CRUI, le pubblicazioni Open Access di autori CNR sono significativamente aumentate e il rinnovo della collaborazione con CRUI per il triennio 2024-2026 è condizione per garantire al CNR economie di scala, la certezza di condizioni di accesso e pubblicazioni per il personale e gli autori CNR coerenti con quelle dell'intero sistema ricerca nazionale e il vantaggio per i ricercatori CNR che vedrebbero aumentare i contratti trasformativi con la pubblicazione in Open Access di articoli, con costi a carico dell'amministrazione centrale;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale, in data 11 gennaio 2024, ha promosso il rinnovo della collaborazione con la CRUI per il triennio 2024-2026;

CONSIDERATO che oggetto del presente Accordo consiste nella delega, conferita dalle Istituzioni alla CRUI, a negoziare la stipulazione dei contratti relativi alle risorse elettroniche, dalla fase delle trattative con gli Editori a quella della sottoscrizione dei contratti stessi, nonché l'esecuzione complessiva degli stessi, inclusi il correlato monitoraggio delle forniture e la gestione delle problematiche tecniche ed amministrative che dovessero insorgere durante la vigenza dei contratti sottoscritti;

TENUTO CONTO che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune delle facoltà conferite alla CRUI:

- acquisire ed organizzare le informazioni relative ai fabbisogni di risorse elettroniche manifestate dalle Istituzioni;
- organizzare e sovrintendere su quanto necessario per lo svolgimento corretto dell'attività di trattativa con i fornitori;
- istruire ed avviare, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici dettata dal D. Lgs. n. 36/2023, le procedure di affidamento opportune per la stipulazione di ogni singolo contratto, verificando le condizioni di unicità del fornitore e di fattibilità delle stesse;
- sottoscrivere i singoli contratti, compiendo e firmando anche tutti gli atti prodromici e conseguenti alla stipula comunque necessari, fino all'estinzione degli stessi;
- curare la fase di esecuzione dei contratti, monitorando la corretta fornitura dei prodotti offerti e relativi servizi collegati/accessori da parte dei fornitori;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del presente Accordo, la finalità che si intende conseguire è quella di rendere più rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità sia la gestione complessiva delle procedure di affidamento e di negoziazione con i fornitori, sia la successiva gestione amministrativa contabile, e la manutenzione coordinata dei contratti a favore delle Istituzioni aderenti all'accordo. La gestione comune e la manutenzione dei relativi contratti consentono infatti un maggiore risparmio nelle spese di esecuzione della procedura e di conduzione del contratto;

CONSIDERATO che la CRUI, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente Accordo, svolge nei confronti e a favore delle Università e degli Enti di ricerca, ogni compito e funzione inerenti le procedure negoziate, comprese le stipulazioni dei contratti, qualora ne ravvisi le condizioni di convenienza sia sotto il profilo economico che di condizioni normative ottenute;

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art. 7 le Istituzioni aderenti al presente Accordo confermano la loro adesione alle trattative e accettano e approvano gli esiti delle stesse attribuendo alla CRUI il compito di trattare con i fornitori in via esclusiva fino alla firma dei contratti; le Istituzioni aderenti assumono l'impegno di anticipare a CRUI gli specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare ai fornitori quanto da essa dovuto alle scadenze e con le modalità pattuite e concordate con i fornitori medesimi alla stipula dei rispettivi contratti, prendendo anche atto delle sanzioni derivanti in caso di ritardo laddove saranno previste; di contro la CRUI si impegna, ai sensi dell'art. 8, a svolgere attività di informazione istituzionale sull'andamento delle trattative e dei rispettivi esiti, nel rispetto del principio di riservatezza;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 14, il presente Accordo ha durata di 3 anni a decorrere dal primo gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di recedere unilateralmente per giustificato motivo. Le Parti si riservano la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, (per ulteriori 3 anni) il presente Accordo in seguito ad accordo scritto tra le stesse, previa delibera dell'Organo competente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo e secondo le modalità descritte nella relativa nota tecnica sulla ripartizione dei costi di gestione, allegata all'Accordo stesso, il CNR si impegna a contribuire alla copertura degli oneri di gestione e sviluppo del presente Accordo ed agli oneri complessivi di gestione delle trattative per il periodo di durata del presente Accordo per il tramite del versamento di una quota annuale di adesione che avrà un ammontare variabile per un importo comunque non superiore a 25.000,00 euro annui;

VISTO che la copertura finanziaria degli oneri predetti risulta disponibile nel Piano di gestione dell'Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale, stante che l'oggetto della Convenzione Operativa consiste nella delega, conferita dalle Istituzioni alla CRUI, a negoziare la stipulazione dei contratti relativi alle risorse elettroniche, dalla fase delle trattative con gli Editori a quella della sottoscrizione dei contratti stessi, nonché l'esecuzione complessiva degli stessi;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale con nota prot. n. 0050871 del 15 febbraio 2024;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Contratti e Partnership – Accordi e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, prot. int. UCP n. 85/2024 in data 8 febbraio 2024, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0051594 del 15 febbraio 2024, relativa all'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e- books) e dei relativi servizi integrati” tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e la CRUI;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 19 febbraio 2024 con verbale n. 1776;

RITENUTA la necessità di provvedere,

DELIBERA

1. di approvare il testo dell'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e- books) e dei relativi servizi integrati” tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e la CRUI;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo e secondo le modalità descritte nella relativa nota tecnica sulla ripartizione dei costi di gestione, allegata all'Accordo stesso, il versamento in favore della CRUI di una quota annuale di adesione che avrà un ammontare variabile per un importo, comunque, non superiore a 25.000,00 euro annui;

3. di conferire mandato alla Presidente del CNR per la sottoscrizione dell'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la CRUI.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani